



STATUTO della PRO LOCO TURBIGO

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo del 19 maggio 2003

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Pro Loco Turbigo del 30 maggio 2003

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Giurisdizione	2
Art. 4 - Finanziamento	2
Art. 5 - Assunzione e perdita della qualifica di socio	3
Art. 6 - Iscrizione - Dei soci effettivi, onorari e benemeriti	3
Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci	3
Art. 8 - Organi della Pro Loco Turbigo	4
Art. 9 - L'Assemblea dei soci	4
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione	5
Art. 11 - Il Presidente	5
Art. 12 - I Vice Presidenti	6
Art. 13 - I Presidenti Onorari	6
Art. 14 - Il Segretario	6
Art. 15 - Il Cassiere	6
Art. 16 - Rendiconto consuntivo e d'esercizi sociali	7
Art. 17 - Deleghe	7
Art. 18 - Scioglimento	7

Art. 1 - Oggetto

1. E' costituita in forma pubblica un'Associazione denominata "PRO LOCO TURBIGO", con sede in Turbigo, Via Roma n°1.
2. La Pro Loco Turbigo è costituita come emanazione e sotto la giurisdizione della Regione Lombardia.
3. Il presente statuto è conforme alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 16 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco".
4. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
5. Gli articoli contenuti nel presente statuto sono comunque subordinati alle leggi, alle normative ed agli ordinamenti dello Stato Italiano, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Turbigo.

Art. 2 - Finalità

1. Gli scopi principali che la Pro Loco Turbigo si propone sono:
 - a) riunire intorno a sé tutti coloro (soci persone fisiche, associazioni sportive, associazioni umanitarie, enti, associazioni culturali ecc) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Turbigo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti;
 - b) tutelare e migliorare le risorse turistiche locali;
 - c) assumere e promuovere iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale;
 - d) servizi di accoglienza, tutela ed informazione turistica;
 - e) sensibilizzazione della popolazione residente ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche;
 - f) essere promotrice di eventuali interventi umanitari;
 - g) incoraggiare, promuovere, e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (automobilistici, postali, nettezza urbana e quant'altro) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai turisti;
 - h) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, tutela, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.
2. La Pro Loco Turbigo non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell' ambito dell' attività di promozione ed utilità sociale.

Art. 3 - Giurisdizione

1. I limiti della giurisdizione della Pro Loco Turbigo verranno stabiliti avendo riguardo alla sfera di competenza delle Pro Loco confinanti.
2. La Pro Loco Turbigo opera nel territorio del Comune di Turbigo.
3. La Pro Loco Turbigo può operare anche al di fuori del territorio del Comune di Turbigo, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

Art. 4 - Finanziamento

1. I proventi con i quali la Pro Loco Turbigo provvede alla propria amministrazione sono:
 - a) le quote soci;
 - b) i contributi di Enti pubblici e privati;
 - c) le eventuali donazioni;
 - d) i proventi di gestione dovuti a iniziative occasionali e marginali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 5 - Assunzione e perdita della qualifica di socio

1. E' data facoltà di iscriversi a tutti i cittadini residenti nel Comune di Turbigo e a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco Turbigo, secondo il presente statuto, e della Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 16 in conformità con quanto stabilito dalla Legge suddetta;
2. L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo per dimissioni, morosità o per indegnità qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto della Pro Loco Turbigo.

Art. 6 - Iscrizione - Dei soci effettivi, onorari e benemeriti

1. I soci si distinguono in effettivi, onorari e benemeriti.
2. I "soci effettivi" verseranno una cifra annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo.
3. La qualifica di "socio onorario" può essere conferita a quelle Persone eminenti in qualsiasi campo cui la Pro Loco Turbigo, su delibera del Consiglio di Amministrazione, creda conveniente tributare tale investitura. Possono essere "soci onorari":
 - a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
 - b) persone che abbiano reso segnalati servizi alla Pro Loco Turbigo.I "soci onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.
4. La qualifica di "socio benemerito" viene acquisita da coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. I "soci benemeriti" risultano nell'elenco generale dei soci.
5. La qualità di socio è intrasmissibile. In caso di dimissione o di esclusione del socio, questi non potrà vantare pretesa alcuna sulla quota versata o sul patrimonio della Pro Loco Turbigo. La quota stessa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la medesima quota non è rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) frequentare i locali dell' Associazione;
 - b) partecipare alle iniziative dell' associazione;
 - c) partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione;
 - d) essere informati sulle eventuali pubblicazioni dell'Associazione.
2. I soci effettivi ed i soci benemeriti hanno diritto di:
 - a) partecipare alla designazione dei membri che faranno parte del Consiglio di Amministrazione;
 - b) essere designati membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto;
3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco Turbigo;
 - b) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco Turbigo.
4. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Organi della Pro Loco Turbigo

1. Sono organi della Pro Loco Turbigo:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Pro Loco Turbigo. Rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i soci.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. Tutte le riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere pubbliche. I presenti non hanno diritto di voto, e possono intervenire solo su esplicita richiesta o assenso del Presidente.
4. Sono ammessi a votare solo i soci effettivi e benemeriti che siano in regola con l'iscrizione per l'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea; fa fede il Libro soci tenuto dal Segretario o comunque l'esibizione della tessera del socio valida. In caso sia dubbia l'identità del votante, può essere chiesta l'esibizione di un documento di identità valido.
5. Ogni socio effettivo e benemerito maggiore di età può esprimere un unico voto, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria.
6. E' consentita una delega da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio. Ogni socio non può cumulare più di una delega.
7. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da un Presidente eletto dall'assemblea medesima: l'assemblea elegge fra i soci presenti il Presidente dell'Assemblea che, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il primo consiglio fino alla nomina del Presidente del Consiglio della Pro Loco Turbigo.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco Turbigo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco Turbigo e nei principali punti di affissione cittadini o con inserzioni sulla stampa locale.
9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
10. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo degli iscritti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.
11. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco Turbigo.
12. Le modificazioni statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Art. 10 - II Consiglio di Amministrazione

1. La Pro Loco Turbigo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci secondo il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.
2. L'Assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che comunque non deve essere inferiore a 15. La nomina del Presidente e delle altre cariche del consiglio verranno fatte dai componenti stessi del Consiglio, eletto mediante votazione segreta.
3. Il Consiglio Comunale del Comune di Turbigo, nella prima seduta dopo il suo insediamento, ha la facoltà di proporre tre suoi rappresentanti (due di maggioranza e uno di minoranza) a far parte del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo. I rappresentanti del Consiglio Comunale fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo con diritto di parola ma non di voto, e devono agire ed operare nel rispetto delle norme comprese nel presente Statuto.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni o decesso o sospensione di uno dei membri del consiglio, subentra il primo dei non eletti.
5. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
6. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Economo Cassiere e/o uno o più impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche od amministrative e tecniche.
7. Il Consiglio compila, ove lo ritenga necessario, il regolamento per il funzionamento della Pro Loco Turbigo, presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso dell'Associazione, pubblica le relazioni sull'andamento della stessa, ordina pure le spese necessarie nei limiti delle disponibilità.
8. Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio dell'anno, quando redige i propri programmi, è obbligato a convocare tutte le associazioni di Turbigo (umanitarie, sportive, culturali, combattentistiche, ecc.) onde metterle a conoscenza dei programmi della Pro Loco Turbigo e consentire loro di adeguarvi i propri programmi.
9. Tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubbliche. I presenti non hanno diritto di voto, e possono intervenire solo su esplicita richiesta o assenso del Presidente.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio medesimo. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'accertamento delle assenze maturate, provvede ad inviare comunicazione scritta alla persona interessata, la quale ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per far valere le cause giustificatorie delle assenze e per presentare eventuali documenti probatori. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina la documentazione ed infine delibera.
11. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dalla Regione Lombardia per ragioni di ordine pubblico, o nei casi in cui il Consiglio dimostri di non ottemperare alle finalità prefissate.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco Turbigo è eletto dal Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio segreto, ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio medesimo.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto. La carica è gratuita. Il Presidente rappresenta la Pro Loco Turbigo di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano dell' associazione.

4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.
5. Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
7. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.
8. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne - per iscritto - tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione competente ad esprimersi - a maggioranza - circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti, eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento dei Vice Presidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il numero dei vice presidenti è stabilito dal Consiglio medesimo.

Art. 13 - I Presidenti Onorari

1. E' prevista la carica onorifica di Presidente Onorario della Pro Loco Turbigo, da assegnarsi a persone aventi maturato meriti eccezionali nei confronti della Pro Loco Turbigo.
2. Detta carica viene attribuita, su proposta del Presidente della Pro Loco, su votazione dell'Assemblea dei Soci, con almeno i due terzi dei voti favorevoli.
3. Detta carica è esclusivamente onorifica, vitalizia e non comporta incarichi amministrativi. I Presidenti Onorari possono partecipare ai Consigli di Amministrazione della Pro Loco con diritto di parola ma non di voto.

Art. 14 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente della Pro Loco Turbigo, e resta in carica fino allo scadere del mandato del Presidente medesimo.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
3. Il Segretario può nominare un Aiuto Segretario che lo affianchi nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di assenza.

Art. 15 - L'Economo Cassiere

1. L'Economo Cassiere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio della Pro Loco Turbigo nel suo seno, e resta in carica fino allo scadere del mandato del consiglio medesimo.

2. L'Economo Cassiere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.
3. L'Economo Cassiere può nominare un Aiuto Cassiere che lo affianchi nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di assenza.

Art. 16 - Rendiconto consuntivo e d'esercizi sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Turbigo deve predisporre annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il programma annuale di azione nel rispetto delle norme contabili e fiscali. Tutti questi documenti devono essere trasmessi alla Regione Lombardia. L'esercizio sociale della Pro Loco Turbigo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Vigè l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della Pro Loco Turbigo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo, il programma annuale di azione e le deliberazioni degli organi della Pro Loco Turbigo saranno a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, presso la sede sociale.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

Art. 17 - Deleghe

1. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare sia soci che terzi, giudicati in possesso dei requisiti di competenza, preparazione e serietà, procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti o a coordinare l'organizzazione di iniziative, manifestazione, ecc...
2. Detta persona deve operare in base alle direttive del consiglio, perseguendo i fini istituzionali della Pro Loco Turbigo espressi nel presente Statuto.

Art. 18 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco Turbigo sarà deciso dall'Assemblea straordinaria e dovrà essere votato dai due terzi dei soci. In caso di scioglimento le somme eventualmente residue, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, saranno destinate, con il voto di maggioranza dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, ad una istituzione turistica di interesse locale, o ad un'opera di assistenza sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. I beni acquistati con il concorso finanziario specifico della Regione o di altri enti pubblici saranno devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrante, o, in difetto, al Comune di Turbigo.